



## CITTA' DI POMIGLIANO D'ARCO

Città metropolitana di Napoli  
Piazza Municipio, 1 - 80038 Pomigliano d'Arco

ORDINANZA N. 35 DEL 28/10/2023

**OGGETTO: ORDINANZA SINDACALE IN MATERIA DI LIMITAZIONE DELLE EMISSIONI SONORE E PER LA TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA CONNESSE A FORME DI SPETTACOLO E DI INTRATTENIMENTO MUSICALE NEI PUBBLICI ESERCIZI E ATTIVITA' SIMILARI, NONCHE IN EVENTI E MANIFESTAZIONI PUBBLICHE.**

**Premesso** che l'inquinamento acustico viene percepito come una delle maggiori cause di disturbo della vita dei cittadini, i quali, reclamando il diritto alla salute, alla quiete ed al riposo notturno, chiedono interventi tesi alla limitazione degli effetti derivanti da sorgenti sonore potenzialmente inquinanti;

**Valutato** che la tutela dall'inquinamento acustico degli ambienti di vita, interni ed esterni, risulta indispensabile ai fini della salvaguardia della salute pubblica;

**Considerato** l'alto valore che la silenziosità assume per un'eccellente rigenerazione psicofisica della persona umana;

**Preso atto** delle numerose lamentele pervenute dalla cittadinanza, inerenti la problematica degli schiamazzi, dei frastuoni e dei rumori molesti derivanti da intrattenimenti musicali e/o sorgenti sonore, e, più in generale, in luoghi di ritrovo e di aggregazione;

**Preso atto** che l'effettuazione delle attività rumorose di intrattenimento e/o allietamento, esercitate in pubblici esercizi e attività similari, sia nei locali chiusi che sulle aree di pertinenza e all'aperto, deve sempre essere preceduta dalla presentazione della documentazione di previsione d'impatto acustico, come previsto dall'art. 4 del D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227, sia che si concretizzano mediante l'uso di apparecchi elettronici, sia mediante le esecuzioni musicali, anche dal vivo, con o senza l'ausilio di cantanti;

**Ravvisato**, che tali iniziative ed attività, in quanto comportanti emissioni sonore significative, possono incidere negativamente sul diritto al riposo delle persone, come tale da tutelare, e costituire un fattore scatenante di possibili turbative in materia di quiete, ordine e sicurezza pubblica;

**Dato atto** che la presente ordinanza si prefigge di salvaguardare la quiete pubblica attraverso la limitazione dei rumori e la prevenzione e repressione delle sonorità eccedenti o rumori molesti, assicurando fasce orarie di rispetto o inibizione, tali da contemperare le esigenze abitative e di soggiorno con quelle alla libera circolazione delle persone e eventi di svago;

**Vista** la necessità di provvedere alla salvaguardia della salute pubblica sotto il profilo della tutela all'inquinamento acustico negli ambienti di vita ed evitare interferenze negative sulla serena convivenza della cittadinanza, creando disagi psicofisici soprattutto fra le persone più deboli, anziani e bambini;

**Atteso** che è concessa ai Sindaci la facoltà-dovere di intervento in materia, adottando provvedimenti all'uopo, in qualità di Ufficiali di Governo, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, al fine di prevenire più gravi e concreti pericoli che possano minacciare la pubblica incolumità;

**Ritenuto** doveroso intervenire con strumenti a salvaguardia degli interessi sia individuali che collettivi, al fine di contemperare esigenze commerciali, il diritto di riunione, la tutela della salute e la sicurezza urbana, interessi tutti tutelati dalla serena ed ordinata convivenza tra i componenti della società;

**Ritenuto**, altresì, di dover garantire il rispetto e la tutela preventiva della quiete pubblica e privata, nonché salvaguardare la popolazione residente da possibili fenomeni derivanti dall'inquinamento acustico prodotto da spettacoli, intrattenimenti musicali e attività similari;

**Stimato**, altresì, di procedere ad un equilibrato e necessario riordino della disciplina, stante i numerosi, frammentari e risalenti provvedimenti in materia sopra richiamati e, per l'effetto, modificare i limiti orari e le prescrizioni inerenti le emissioni sonore e le modalità di svolgimento delle attività rumorose di cui in trattazione;

**Visti**, in particolare:

- l'art. 659 c.p. "*Disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone*";
- il D.P.C.M. 1/3/1991 "*Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno*" e successive circolari esplicative;
- il D.P.C.M. 14/11/1997 "*Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore*";
- il D.P.C.M. 16/4/1999 n. 215 "*Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi*";
- il D. Lgs. 59/2010 "*Attuazione della direttiva 2006/1123/CE*", relativa ai servizi nel mercato interno che, pur enunciando il principio di massima libertà di impresa e di iniziativa economica privata, non esclude la possibilità di porre vincoli se finalizzati alla tutela degli interessi pubblici e, quindi, giustificati da motivi imperativi di interesse generale, secondo principi di necessità, proporzionalità e non

discriminazione e che detti motivi imperativi di interesse generale sono ben individuati nell'art. 8, comma 1, lett. h) ed attinenti, tra gli altri, “*all'ordine pubblico, alla sicurezza pubblica, all'incolumità pubblica, alla sanità pubblica, alla sicurezza stradale ... (omissis)...., alla tutela dell'ambiente, incluso l'ambiente urbano ... (omissis)...., alla conservazione del patrimonio nazionale storico ed artistico, agli obiettivi di politica sociale e di politica culturale*”;

- l'art. 50 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

- la Legge del n. 48 del 18 aprile 2017 “*Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città*”;
- il R.D. 773 del 18 giugno 1931 T.U.L.P.S. ed il relativo regolamento di esecuzione;
- la Legge quadro in materia di inquinamento acustico n. 447/1995;

## ORDINA

### PER LE FINALITÀ DI PREVENZIONE E TUTELA DELLA QUIETE, DELLA INCOLUMITÀ PUBBLICA E DELLA SICUREZZA URBANA

#### **che:**

le attività rumorose, in occasione di **attività di intrattenimento e/o allietamento**, esercitate in **pubblici esercizi e attività similari**, svolte con l'utilizzo di impianti elettroacustici o di diffusione sonora ovvero mediante esecuzioni musicali, anche dal vivo, con o senza l'ausilio di cantanti, esercitate sia nei locali chiusi che all'aperto o con rumore comunque direttamente percepibile all'esterno, sia su area di pertinenza del locale che su area data in concessione dal comune, che sono fonti o causa diretta, ovvero mediata, di fatti e situazioni quali schiamazzi, assembramenti chiassosi, rumori molesti, frastuono, baccano, etc.:

### DEVONO RISPETTARE LE SEGUENTI PRESCRIZIONI

#### 1. ORARIO DI SVOLGIMENTO:

Dalle ore 13,00 alle ore 19,00 del giorno 31.12.2023;

#### 2. MODALITA' DI SVOLGIMENTO:

non devono comunque essere tali da arrecare disturbo alla quiete pubblica ed al riposo delle persone;

devono sempre essere precedute dalla presentazione della documentazione di previsione d'impatto acustico, come previsto dall'art. 4 del D.P.R. 19 ottobre 2011,

n. 227, sia che si concretizzano mediante l'uso di apparecchi elettronici, sia mediante le esecuzioni musicali, anche dal vivo, con o senza l'ausilio di cantanti;

il rumore prodotto dall'attività non deve superare i limiti di emissione sonora previsti dal vigente piano comunale di zonizzazione acustica;

Gli **orari determinati** dalla presente Ordinanza potranno subire ulteriori restrizioni, anche in riferimento soltanto ad uno o più esercizi, per motivi di ordine pubblico, interesse collettivo o per particolari motivi di disturbo alla quiete pubblica.

È comunque possibile per L'Ente Comunale autorizzare, in via straordinaria e su specifica istanza motivata, spettacoli ed intrattenimenti musicali **in deroga** agli orari sopra individuati, e sempre nel rispetto della normativa in materia di inquinamento acustico.

La presente ordinanza **ha effetto** a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione del presente provvedimento sul Sito internet Istituzionale dell'Ente, reso pubblico mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale

DISPONE

**fatti salvi i reati in cui il trasgressore possa essere incorso e l'eventuale adozione di provvedimenti specifici, per finalità cautelari o interdittive:**

- i trasgressori che violano anche una soltanto delle disposizioni della presente ordinanza saranno puniti con sanzione amministrativa di cui al richiamato art. 7bis del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 da € 50,00 a € 500, oltre all'immediata sospensione dell'attività del pubblico esercizio per un periodo da 1 a 15 giorni;;

Per l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui sopra, saranno applicate le disposizioni della Legge 689/1981 e ss.mm.ii.;

INFORMA

che a norma dell'art. 3, comma 4, della legge n. 241/1990 è possibile impugnare il presente provvedimento:

- entro 60 giorni dalla notifica del presente provvedimento al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sez.Napoli;

- o entro 120 giorni dalla notifica del presente provvedimento al Presidente della Repubblica (legge 24/11/1979 n. 1199);

Si comunica che RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO, ai sensi dell'art. 8 della legge n. 241/1990, è il Responsabile del Servizio Ufficio Tecnico ing. Domenico Maiello mail: [domenico.maiello@comune.pomiglianodarco.na.it](mailto:domenico.maiello@comune.pomiglianodarco.na.it)

Per le violazioni amministrative accertate alle disposizioni della presente ordinanza, l'Autorità competente a ricevere opposizioni e scritti difensivi, ai sensi dell'art. 18 della legge 241/1990, è il Sindaco.

### **DISPONE INOLTRE**

che il presente provvedimento venga trasmesso:

- o all'Ufficio Segreteria, per la pubblicazione sul Sito internet Istituzionale dell'Ente, e per dare la massima diffusione anche mediante affissione della presente ordinanza sindacale nei luoghi pubblici.

per quanto di rispettiva competenza:

- o al Responsabile del Servizio Ufficio Tecnico;
- o al Segretario comunale;
- o al Comando della polizia Municipale di Pomigliano d'Arco- PEC: [poliziamunicipale.pomigliano@asmepec.it](mailto:poliziamunicipale.pomigliano@asmepec.it) cui si demanda la vigilanza sul rispetto della presente Ordinanza e che in caso di inottemperanza da parte del responsabile, proceda ai sensi dell'art. 650 c.p.;

Letto e sottoscritto a norma di legge.

 IL VICE SINDACO  
Dott. Domenico Leone  
